

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3391-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCO, GARGANI, LOSPINOSO SEVERINI, MAZZOLA,
MERLI, SPERANZA, PATRIARCA**

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 24 luglio 1975

**MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 ottobre 1975 (Stampato n. 2235)

Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 ottobre 1975*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27

della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data del 1° luglio 1975.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.